

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2018, n. 101-7427

**Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). Attivazione della Misura 1.44 paragrafo 6. Operazione a Titolarieta'. Disposizioni per gli accordi (art. 15 L. 241/1990 e art. 5 D.lgs 50/2016) tra la Regione Piemonte e l'Universita' degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Veterinarie; tra la Regione Piemonte la Provincia di Alessandria e l'Universita' degli Studi di Pavia.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;

il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 relativo alla Politica Comune della Pesca, modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

il Reg. (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 istituisce il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga i Reg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;

il DM 1622 del 16 febbraio 2014 reca, tra l'altro, l'individuazione dell'Autorità di gestione del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020;

il DM 25934 del 16 dicembre 2014 reca individuazione dell'Autorità di certificazione e dell'Autorità di Audit del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020;

la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 10 del 28 gennaio 2015 definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio;

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, approva il "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020";

il DM 1034 del 19 gennaio 2016 ripartisce le risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;

l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ripartisce le risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano;

i criteri di selezione delle operazioni ammissibili alla partecipazione del FEAMP sono stati approvati dal Comitato di sorveglianza del programma del 25 maggio 2016;

l'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 è stato approvato dalla Conferenza Stato Regioni in data 9 giugno 2016, atto rep. 2939/CSR;

all'art. 3, comma 1, lett. b) dell'Accordo Multiregionale dal 9 giugno 2016 sono definite le funzioni del Tavolo Istituzionale che dovrà garantire il coordinamento strategico ed operativo tra le Misure di competenza centrale e quelle di competenza regionale, indirizzando ed orientando l'attuazione del Programma, discutendone l'avanzamento periodico ed individuando i correttivi strategici opportuni;

l'art. 123, par. 6 e par. 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013 stabilisce che qualora siano stati designati organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, i relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto;

la Convenzione, a tal fine, è stata firmata in data 21 novembre 2016 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche competitive, della Qualità agroalimentare, ippiche e della Pesca - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e il Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Piemonte.

Richiamata la DGR n. 44-5253 del 27 giugno 2017 con cui si è stabilito tra l'altro di:

1. approvare i criteri per l'attribuzione dei benefici di cui trattasi per il periodo di programmazione 2014/2020 e in particolare la tabella di corrispondenza delle Misure tra criteri di ammissibilità, di selezione e PO FEAMP/RAA, Misura 1.44 paragrafo 6 che nella definizione relativa ai soggetti ammissibili a finanziamento rientrano anche gli Enti pubblici, pertanto, per questa tipologia di beneficiari saranno attivate le operazioni a "titolarità";

2. approvare il piano finanziario per le Priorità relative al FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca).

Preso atto che:

- l'Università degli Studi di Torino ha inviato al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura, una proposta di collaborazione per la realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo: *"Definizione delle linee guida per la conduzione degli Incubatoi di Valle e delle disposizioni attuative del Piano Ittico Regionale (PIR) Piemonte, azione informative rivolte al*

*mondo della pesca e ai gestori di impianti ittiogenici per illustrare come deve essere messo in atto un piano strategico di contrasto alla diffusione della trota di origine alloctona (“trota fario” o brown trout) e del suo “ibrido” con la forma autoctona Salmo marmoratus. Azioni informative di esclusiva natura tecnica rivolte ai gestori degli impianti ittiogenici per istruirli sulle operazioni indispensabili al corretto funzionamento degli stessi, in una reale strategia conservazionistica delle specie native piemontesi e di contrasto a quelle alloctone invasive”;*

- la Provincia di Alessandria insieme all’Università degli studi di Pavia ha proposto al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura una collaborazione istituzionale per la realizzazione del seguente progetto: *“Ripristino della biodiversità delle zoocenosi acquatiche compromesse da specie alloctone altamente invasive nei torrenti preappenninici dell’alessandrino”.*

Preso atto, inoltre, che:

l’Università degli Studi di Torino persegue finalità di ricerca e come previsto all’articolo 3 punto 1 dello Statuto emanato con Decreto Rettoriale n. 1730 del 15 marzo 2012 è compito della stessa, tra l’altro, curare, combinando organicamente le attività di ricerca e di alta formazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze;

lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, articolo 6 (*Rapporti con l’esterno*) comma 2 afferma che l’Università, nell’ambito delle proprie finalità, sviluppa altresì rapporti con altre Università, istituzioni e organismi nazionali, nonché con enti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e della ricerca;

il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino, è il soggetto dotato di conoscenze scientifiche e tecniche e precise specializzazioni nella gestione e protezione delle comunità ittiche e in ecologia delle acque interne e ittiologia derivanti dalle numerose ricerche condotte e dalla predisposizione di documenti di indirizzo, di programmazione e pianificazione in tale materia;

la Regione Piemonte si è avvalsa già in passato della fattiva collaborazione del citato Dipartimento per la realizzazione di diverse iniziative, tra le quali:

- campagna di rilevamenti sulla qualità biologica delle acque negli anni 1988/1990 ai fini della predisposizione della “Carta Ittica relativa al territorio della regione piemontese”;
- attività inerenti gli adempimenti relativi alla predisposizione della rete di monitoraggio regionale per l’ittiofauna nel 2009, la redazione della cartografia di base, la cartografia morfometrica ed idrologica delle stazioni, la predisposizione delle schede di campionamento e materiali utili alla definizione del piano regionale, la redazione della nuova carta ittica relativa al territorio della regione piemontese e la predisposizione dell’Editing finale;
- coordinamento ai fini della stesura dei piani e delle carte ittiche provinciali;
- progetto di ricerca denominato “Indagine sull’origine della Trota fario di ceppo mediterraneo in territorio piemontese”;
- progetto di ricerca denominato “Recupero della popolazione di alborella (*Alburnus alborella*) nei Laghi di Avigliana”;

il suddetto progetto è finalizzato alla definizione delle linee guida operative e dei protocolli metodologici per la conduzione dei centri di produzione ittiogenica sotto il profilo genetico;

tali linee guida sono indispensabili atteso che:

- con Deliberazione del Consiglio regionale 29 settembre 2015, n. 101-33331 è stato approvato il Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca (Stralcio relativo alla componente ittica);

- nel Piano si prevede che venga attuata una seria programmazione dei ripopolamenti, mirati alla tutela ed all'incremento degli endemismi e delle forme autoctone;
- la salvaguardia delle popolazioni naturali di specie ittiche dipende dalla gestione genetica dei riproduttori negli impianti ittiogenici;
- le indicazioni delle operazioni indispensabili per il corretto funzionamento degli stessi consentiranno di rendere omogenea su tutto il territorio regionale la loro costituzione e gestione sempre nell'obiettivo della conservazione degli endemismi e del mantenimento della biodiversità.

Preso atto, altresì, che:

la Provincia di Alessandria insieme all'Università degli Studi di Pavia ha predisposto e inoltrato al Settore conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura un progetto di ricerca dal titolo: *“Ripristino della biodiversità delle zoocenosi acquatiche compromesse da specie alloctone altamente invasive nei torrenti preappenninici dell'alessandrino”*, che rende possibile l'attuazione di misure finalizzate a prevenire la diffusione nel territorio di specie alloctone e nel contempo sono previste azioni nei confronti di specie ittiche alloctone per migliorare lo stato di conservazione della fauna autoctona degli stessi ambienti acquatici;

il suddetto progetto è importante atteso che:

- le specie esotiche invasive sono una delle principali minacce alla biodiversità e ai servizi ecosistemici nonché una rilevante causa di danni economici e sulla salute umana;
- il Decreto Legislativo 230 del 15 dicembre 2017 adegua la normativa italiana al Regolamento UE 1143/2014 sull'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive;
- il decreto individua le Regioni e le Province Autonome quali autorità amministrative responsabili attraverso il monitoraggio permanente del loro territorio a rilevare la presenza e la distribuzione delle specie esotiche invasive e ad attuare interventi di eradicazione rapida o misure di gestione finalizzate a contenerne gli impatti per le specie già diffuse;
- con il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 è stato adottato un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e tra le specie esotiche invasive comprese nell'elenco è presente il gambero *Pacifastacus leniusculus*.

Preso atto che, in data 19 gennaio 2018 Prot. n. 1993/A1702A, i sopraccitati progetti sono stati trasmessi al MIPAAF per un parere sull'ammissibilità degli interventi e le relative spese e che entro i termini non è pervenuta alcuna osservazione o memoria contraria. Tali progetti saranno attivati a titolarità come previsto dalla Misura 1.44 paragrafo 6 che nella definizione relativa ai soggetti ammissibili a finanziamento fa rientrare anche gli Enti pubblici.

Richiamato che:

le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i. e dell'art. 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'articolo 1 (Principi, finalità e ambito di applicazione), comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca” e ss.mm.ii., sancisce che la Regione Piemonte riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale e delle gestione delle risorse idriche in generale e l'articolo 2 (Funzioni della Regione) comma 1 lettera i) della medesima legge regionale prevede, tra gli obiettivi e le competenze della Regione, la promozione delle attività di ricerca applicata, sperimentazione, dimostrazione e divulgazione;

la Regione, in conformità con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la fauna acquatica autoctona presente nelle acque del territorio regionale, promuove e disciplina l'esercizio dell'attività alieutica, attua interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica ai sensi della citata l.r. 37/2006 articolo 1, comma 2;

l'articolo 10 della Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 "Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale", prevede che la Regione Piemonte nel quadro dei rapporti istituzionali con altri Enti o Istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, possa attuare collaborazioni anche pluriennali ai fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza.

Ritenuto di sostenere le attività relative alle Misure del Capo 1 Priorità 1 del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca, e in particolare la misura 1.44 come sottodescritta:

**PRIORITÀ n. 1**

Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze.

Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne:

gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000; recupero delle acque interne; costituzione, ammodernamento e installazione di elementi fissi o mobili per proteggere la fauna e la flora acquatiche. (Art. 44, par. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014).

Dato atto che i due suddetti progetti presentati rientrano negli obiettivi della misura 1.44 paragrafo 6) - pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne - del programma operativo nazionale FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015.

Ritenuto, altresì, di promuovere forme di collaborazione con altri Enti nell'intento d'individuare soluzioni a tematiche di prevalente interesse pubblico e di razionalizzare le risorse finanziarie.

Tenuto conto che vi è un interesse comune con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino, con la Provincia di Alessandria e con l'Università degli Studi di Pavia, a collaborare alla realizzazione delle attività di cui sopra, per sviluppare congiuntamente iniziative nell'ambito della difesa del patrimonio ittico e della tutela degli ecosistemi acquatici e della fauna acquatica sia per contenere i costi e sia per pervenire a risultati d'interesse per la collettività con positive ricadute sulla fauna acquatica del territorio piemontese.

Richiamata la delibera dell'Agenzia nazionale anticorruzione (ANAC) n. 138 del 31 agosto 2016, con la quale, sulla scorta della giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia CE, sentenza 9 giugno 2009, causa C-480/06) e nazionale (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4832/2013), l'ANAC ha consolidato un proprio orientamento, compiutamente espresso nella Determinazione 21 ottobre 2010, n. 7 e confermato con Parere sulla normativa, 30 luglio 2013, AG 42/13, secondo cui la compatibilità di tali accordi con il diritto dei contratti pubblici deve essere misurata sulla scorta del rispetto delle seguenti condizioni:

- lo scopo dell'accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che hanno l'obbligo di perseguirlo come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti;
- alla base dell'accordo deve rinvenirsi una reale divisione di compiti e responsabilità;
- i movimenti finanziari tra i soggetti devono configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;
- il ricorso all'accordo non può interferire con la libera circolazione dei servizi, e l'accordo collaborativo non deve prestarsi come elusione delle norme sulla concorrenza in tema di appalti pubblici.

Richiamato, altresì, l'articolo 5, comma 6, del d.lgs 50/2016 (Codice degli appalti) che, in attuazione della direttiva 24/2014/UE, stabilisce: un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.

Richiamato, inoltre, il successivo comma 7, secondo cui: “per determinare la percentuale delle attività di cui [...] al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione”.

Ritenuto, pertanto,:

- di approvare le disposizioni attuative della misura 1.44 “Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne: gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000; recupero delle acque interne; costituzione, ammodernamento e installazione di elementi fissi o mobili per proteggere la fauna e la flora acquatiche”. (Art. 44, par. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014) del programma operativo FEAMP 2014/2020, in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di stabilire di procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione, nel rispetto dell'articolo 15 della legge 241/1990 e dell'articolo 5, commi 6 e 7, del dlgs 50/2016, con gli Enti Pubblici sopracitati per la realizzazione di attività previa la verifica circa la sussistenza delle condizioni prescritte dal suddetto comma 7, da effettuarsi ad opera del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura, cui si demanda l'approvazione e la seguente sottoscrizione degli accordi, nonché la predisposizione di tutti gli atti necessari per la successiva attuazione;
- di destinare, a tal fine, risorse per un massimo di euro 45.000,00 da ripartire come di seguito indicato:

- Università degli Studi di Torino: Progetto: “*Definizione delle linee guida per la conduzione degli Incubatoi di Valle e delle disposizioni attuative del Piano Ittico regionale (PIR) Piemonte, azione informative rivolte al mondo della pesca e ai gestori di impianti ittiogenici per illustrare come deve essere messo in atto un piano strategico di contrasto alla diffusione della trota di origine alloctona (trota fario) o brown trout) e del suo “ibrido” con la forma autoctona Salmo marmoratus. Azioni informative di esclusiva natura tecnica rivolte ai gestori degli impianti ittiogenici per istruirli sulle operazioni indispensabili al corretto funzionamento degli stessi, in una reale strategia conservazionistica delle specie native piemontesi e di contrasto a quelle alloctone*”.

*invasive*”: per un massimo di euro 20.000,00 (esente IVA) come da previsione di spesa presentata dall’Università agli atti del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura;

- Provincia di Alessandria insieme all’Università degli Studi di Pavia: Progetto: “*Ripristino della biodiversità delle zoocenosi acquatiche compromesse da specie alloctone altamente invasive nei torrenti preappenninici dell’alessandrino*”: per un massimo di euro 25.000,00 oneri fiscali inclusi, come da previsione di spesa presentata dai citati Enti Pubblici, agli atti del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura.

Dato atto che per la copertura delle suddette risorse si provvederà con quanto stanziato in competenza sui seguenti capitoli di spesa:

- euro 6.750,00 sul capitolo di spesa 279823 (missione 16 - programma 02), quota di cofinanziamento regionale;
- euro 15.750,00 sul capitolo di spesa 270826 (missione 16 - programma 02) quota di cofinanziamento statale;
- euro 22.500,00 sul capitolo di spesa 270824 (missione 16 - programma 02), quota di cofinanziamento europeo.

Visto il D.Lgs n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, al cui articolo 39 dispone che le Regioni approvino annualmente il bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse da acquisire ed impiegare riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale;

vista la legge regionale del 5 aprile 2018, n. 4, recante “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;

visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 “Visto preventivo di regolarità contabile”.

Dato atto, inoltre, che le spese sostenute dall’Amministrazione regionale saranno rendicontate al MIPAAF, il quale provvederà al rimborso di quanto certificato sul capitolo di entrata 29150 (quota di cofinanziamento europeo) e sul capitolo di entrata 22040 (quota di cofinanziamento statale).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

*delibera*

- di approvare le disposizioni attuative della misura 1.44: Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne: gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000; recupero delle acque interne; costituzione, ammodernamento e installazione di elementi fissi o mobili per proteggere la fauna e la flora acquatiche. (Art. 44, par. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014) del programma operativo FEAMP 2014/2020, in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- di stabilire di procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione, nel rispetto dell'articolo 15 della legge 241/1990 e dell'articolo 5, commi 6 e 7, del dlgs 50/2016, con gli Enti Pubblici sopracitati per la realizzazione di attività previa la verifica circa la sussistenza delle condizioni prescritte dal suddetto comma 7, da effettuarsi ad opera del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura, cui si demanda l'approvazione e la seguente sottoscrizione degli accordi, nonché la predisposizione di tutti gli atti necessari per la successiva attuazione;

- di destinare, a tal fine, risorse per un massimo di euro 45.000,00 da ripartire come di seguito indicato:

- Università degli Studi di Torino: Progetto: *“Definizione delle linee guida per la conduzione degli Incubatoi di Valle e delle disposizioni attuative del Piano Ittico regionale (PIR) Piemonte, azione informative rivolte al mondo della pesca e ai gestori di impianti ittiogenici per illustrare come deve essere messo in atto un piano strategico di contrasto alla diffusione della trota di origine alloctona (trota fario” o brown trout) e del suo “ibrido” con la forma autoctona Salmo marmoratus. Azioni informative di esclusiva natura tecnica rivolte ai gestori degli impianti ittiogenici per istruirli sulle operazioni indispensabili al corretto funzionamento degli stessi, in una reale strategia conservazionistica delle specie native piemontesi e di contrasto a quelle alloctone invasive”*: per un massimo di euro 20.000,00 (esente IVA) come da previsione di spesa presentata dall'Università agli atti del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura;

- Provincia di Alessandria insieme all'Università degli Studi di Pavia: Progetto: *“Ripristino della biodiversità delle zoocenosi acquatiche compromesse da specie alloctone altamente invasive nei torrenti preappenninici dell'alessandrino”*: per un massimo di euro 25.000,00 oneri fiscali inclusi, come da previsione di spesa presentata dai citati Enti Pubblici, agli atti del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura.

- Di dare atto che:

- Per la copertura delle suddette risorse si provvederà con quanto stanziato in competenza sui seguenti capitoli di spesa:

- euro 6.750,00 sul capitolo di spesa 279823 (missione 16 - programma 02), quota di cofinanziamento regionale;
- euro 15.750,00 sul capitolo di spesa 270826 (missione 16 - programma 02) quota di cofinanziamento statale;
- euro 22.500,00 sul capitolo di spesa 270824 (missione 16 - programma 02), quota di cofinanziamento europeo.

- Le spese sostenute dall'Amministrazione regionale saranno rendicontate al MIPAAF, il quale provvederà al rimborso di quanto certificato, sul capitolo di entrata 29150 (quota di cofinanziamento europeo) e sul capitolo di entrata 22040 (quota di cofinanziamento statale).

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato






UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE  
PIEMONTE

PO FEAMP

ITALIA

2014/2020

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

### Parte B - SPECIFICHE

*Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze*

#### Misura 1.44

#### Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne

- Gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000; recupero delle acque interne; costruzione, ammodernamento e installazione di elementi fissi o mobili per proteggere la fauna e la flora acquatiche -

**(Art. 44, par. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014)**

<b>Documento</b>	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
<b>Versione</b>	4
<b>Data</b>	27 marzo 2018
<b>Approvazione</b>	<b>Autorità di Gestione</b>
<b>Programma Operativo</b>	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
<b>Firma Autorità di Gestione</b>	

## INDICE

<b>1. Misura .....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Descrizione tecnica della Misura .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Criteri di ammissibilità.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Interventi ammissibili.....</b>	<b>5</b>
<b>2. Categorie di spesa ammissibili .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse).....</b>	<b>7</b>
<b>4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio.....</b>	<b>8</b>
<b>5. Documentazione specifica richiesta per la misura.....</b>	<b>9</b>
<b>6. Localizzazione.....</b>	<b>10</b>
<b>7. Criteri di selezione.....</b>	<b>11</b>
<b>8. Intensità dell'aiuto .....</b>	<b>12</b>

## 1. Misura

La presente Misura può essere attivata mediante procedura a “titolarità” ed a “regia”.

### 1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 508/2014, art. 44, par. 6
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
Misura	MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
Sottomisura	MISURA 1.44_par. 6 - Gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000; recupero delle acque interne; costruzione, ammodernamento e installazione di elementi fissi o mobili per proteggere la fauna e la flora acquatiche - art. 44, par. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014
Finalità	Proteggere e sviluppare la fauna e la flora acquatiche
Beneficiari	Attivazione a Titolarità: Amministrazioni Pubbliche
	Attivazione a Regia: Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne; consigli consultivi; organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro; organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o in partenariato con FLAG; organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico
Ambito di applicazione	La Misura si applica alle <i>acque interne</i> .

### 1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura<sup>1</sup>

La Misura è attuata al fine di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi delle acque interne mediante la realizzazione di strutture a protezione di ecosistemi sensibili; la Misura si propone altresì di promuovere il miglioramento della gestione degli stock ittici, dando priorità al ripristino ed alla costruzione di protezioni compatibili con il paesaggio acquatico.

Quanto previsto dalla misura risulta coerente con i dettami dell'Obiettivo Tematico di Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (O.T. 6) del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020.

<sup>1</sup> Nell'ambito del presente paragrafo con “pesca” ci si riferisce, comunque, all'attività esercitata nelle acque interne.

### 1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

<b>OPERAZIONE A TITOLARITÀ</b>
<b><i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i></b>
Amministrazioni pubbliche
<b><i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i></b>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

<b>OPERAZIONE A REGIA</b>
<b><i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i></b>
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne
Consigli consultivi
Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro
Organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o in partenariato con FLAG
Organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico
<b><i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</i></b>
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
<b><i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</i></b>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo),
<b><i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i></b>
Gli investimenti rientrano tra quelli ammissibili ai sensi degli articoli 8,11 e 12 del Reg. (UE) n. 531/2015
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

### 1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi:

- raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti (attrezzi da pesca perduti, ecc.);
- costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora, comprese la loro preparazione e valutazione scientifiche;
- contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche;
- preparazione, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 2000 e a zone soggette a misure di protezione speciale;
- gestione, ripristino e monitoraggio dei siti NATURA 2000;
- gestione, ripristino e monitoraggio delle zone protette;
- consapevolezza ambientale che coinvolga i pescatori nella protezione e nel ripristino della biodiversità;
- partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici;

- mappatura delle specie alloctone invasive, azioni, anche sotto forma di studi, di prevenzione e controllo dell'espansione delle specie alloctone invasive nelle acque interne.

## 2. Categorie di spesa ammissibili

---

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato<sup>2</sup>, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento, ecc.);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Sono considerati ammissibili altresì:

- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.), in linea con quanto previsto ai sensi del Reg. (UE) delegato 531/2015;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici (software) necessari alla realizzazione del progetto;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;

---

<sup>2</sup> Da computarsi negli eventuali contributi in natura.

- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *“Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”*.

### **3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)**

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni;
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti ;

- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “*Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020*”, in tema di “Acquisto di materiale usato”;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture, ad eccezione degli elementi fissi o mobili richiamati all’art. 44 par.6 lett. b) Reg. (UE) 508/2014;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

In analogia a quanto previsto dall’art. 8 par. 2 lett. a) del Reg. (UE) 531/2015 per l’art. 40 par 1 b), non sono comunque ammissibili costi collegati all’acquisto di una nave da sommergere e utilizzare come barriera artificiale.

Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull’IVA.

## **4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio**

Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell’accertamento;



- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.

In rispetto delle *Condizioni Generali* previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di una imbarcazione da pesca (peschereccio) che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale imbarcazione da pesca al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se una imbarcazione da pesca è trasferita entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

## 5. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

La relazione tecnica del progetto/operazione recante gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese;

In aggiunta agli elementi di cui sopra il beneficiario privato deve presentare:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;

- concessione nel caso di interventi edilizi.

Nel caso in cui il beneficiario sia un pescatore questo deve allegare alla domanda di sostegno la propria licenza di pesca professionale per la acque interne.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

## 6. Localizzazione

---

Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi è necessario che l'organismo di attuazione della Misura tenga in considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- Aree Naturali Protette.

Nel dettaglio, la Misura in oggetto prevede interventi specifici per le aree Natura 2000 interessate da attività di pesca, nonché il recupero delle acque interne conformemente alla Direttiva 60/2000/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.

In alternativa e nel caso di applicazione "a regia", la Misura si applica all'intero territorio regionale o della Provincia autonoma.

## 7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A TITOLARITÀ	
<b>CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>	
O1	L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto Ambientale VAS
O2	L'operazione rispetta i principi della PCP

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggi o P=C*Ps
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI		
T2	Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale, nel caso di soggetto privato	C=0 Età/età media >40 C=1 Età/età media min		
<b>CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>				
O1	Domanda collettiva	C=0 N=1 C=1 val max		
O2	Estensione in ettari dell'area delle acque interne sottoposta a protezione	C=0 ha=0 C=1 ha max		
O3	Interventi relativi a zone di riproduzione ed ambiti di rotte utilizzate dalle specie migratorie	C=0 NO C=1 SI		
O4	Estensione in ettari del sito Natura 2000 oggetto di intervento	C=0 ha=0 C=1 ha max		
O5	Operazioni che prevedono il recupero della risorsa idrica nelle acque interne in siti sottoposti a pressioni significative di sfruttamento	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O6	<b>Art. 44, par. 6, lett. b)</b> Interventi che prevedono l'installazione o la costruzione di elementi fissi o mobili	C=0 NO C=1 SI		
O7	<b>Art. 44, par. 6, lett. a)</b> Operazioni che prevedono iniziative volte al monitoraggio e mappatura delle specie e degli habitat sfruttati dalla pesca	C=0 NO C=1 SI		

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P)

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

## 8. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE<sup>3</sup>, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,

oppure, nel caso l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati sopra.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi/riduttivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale <sup>4</sup> : possibile aumento di	30
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014 <sup>5</sup> : possibile aumento di	10
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di	25
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

<sup>3</sup> Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."

<sup>4</sup> I punti percentuali aggiuntivi sono riconosciuti nei casi in cui si tratti di interventi connessi alla pesca costiera artigianale operata nelle acque costiere sottese alla linea di base.

<sup>5</sup> Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

Il beneficiario può richiedere alla AdG/O.I., entro e non oltre 90 giorni dalla data di adozione dell'Atto di concessione, l'erogazione di un anticipo per un importo massimo del 40% dell'aiuto pubblico relativo agli investimenti ammessi.